

Alga biologica e arricchimento in calcio: per la Corte di giustizia il *Lithothamnium calcareum* certificato bio è un ingrediente agricolo, non un minerale

Corte di giustizia UE, Sez. I 22 ottobre 2026, in causa C-295/25 - Biltgen, pres.; Bošnjak, est.; Richard de la Tour, avv. gen. - Lima BV c. Vlaams Gewest.

Agricoltura e foreste – Agricoltura e pesca – Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici – Regolamento (UE) 2018/848 – Articolo 5, lettere d) ed e) – Articolo 7, lettere da a) a c) – Allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), i) – Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti biologici – Polvere certificata biologica ottenuta da sedimenti puliti, tritati ed essiccati dell'alga *Lithothamnium calcareum*, naturalmente ricca di carbonato di calcio – Qualificazione – Minerali – Ingrediente proveniente dall'agricoltura biologica – Utilizzo negli alimenti biologici di consumo corrente ai fini del loro arricchimento in calcio – Autorizzazione.

(*Omissis*)

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 7, lettere b) e c), nonché dell'allegato II, parte IV, punti 2.2.1 e 2.2.2, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU 2018, L 150, pag. 1, e rettifica in GU 2019, L 305, pag. 59).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Lima BV e il Vlaams Gewest (Regione fiamminga, Belgio), in merito al divieto, da parte del Departement Landbouw en Visserij (Ministero dell'Agricoltura e della Pesca, Belgio) della Vlaamse Overheid (Autorità fiamminga, Belgio), di utilizzare la polvere certificata biologica ottenuta da sedimenti puliti, tritati ed essiccati dell'alga *Lithothamnium calcareum* nella produzione di bevande vegetali biologiche.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Regolamento (CE) n. 852/2004

3 L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU 2004, L 139, pag. 1), contiene le seguenti definizioni:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(...)

m) “trattamento”: qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti;

n) “prodotti non trasformati”: prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati;

o) “prodotti trasformati”: prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche».

Regolamento (CE) n. 1925/2006

4 L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU 2006, L 404, pag. 26), così dispone:

«Solo le vitamine e/o i minerali elencati nell'allegato I, nelle forme elencate nell'allegato II, possono essere aggiunti agli alimenti, in conformità con le disposizioni del presente regolamento».

5 Il calcio figura tra i «minerali» elencati nell'allegato I di tale regolamento e il carbonato di calcio è menzionato nell'elenco delle «sostanze minerali» di cui all'allegato II di detto regolamento.

Regolamento (CE) n. 1333/2008

6 L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU 2008, L 354, pag. 16), è così formulato:

«Ai fini del presente regolamento, si applicano inoltre le seguenti definizioni:

per “additivo alimentare” s'intende qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell'imballaggio, nel



trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti;
non sono considerati additivi alimentari:

(...)

ii) gli alimenti, essiccati o concentrati, compresi gli aromi, incorporati durante la fabbricazione di alimenti composti per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive associate a un effetto colorante secondario;

(...)

b) per “coadiuvante tecnologico” s’intende ogni sostanza che:

i) non è consumata come un alimento in sé;

ii) è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione; e

iii) può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;

(...)).

Regolamento (UE) n. 1169/2011

7 L’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18), indica quanto segue:

«Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(...)

f) “ingrediente”: qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti».

Regolamento 2018/848

8 Il considerando 51 del regolamento 2018/848 così recita:

«Gli operatori che producono alimenti o mangimi biologici dovrebbero seguire procedure adeguate, fondate sull’identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione, per garantire che i prodotti trasformati rispettino le norme di produzione biologica. I prodotti biologici trasformati dovrebbero essere ottenuti mediante procedimenti atti a garantire la persistenza delle caratteristiche biologiche e delle qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione biologica».

9 L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 così dispone:

«Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall’agricoltura, incluse l’acquacoltura e l’apicoltura, elencati nell’allegato I del TFUE, e ai prodotti derivanti da tali prodotti, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione [europea] o esportati da essa, o siano destinati ad esserlo:

a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

b) prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;

c) mangimi.

Il presente regolamento si applica anche a taluni altri prodotti strettamente legati all’agricoltura elencati nell’allegato I del presente regolamento qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati a esserlo».

10 L’articolo 3 del medesimo regolamento, rubricato «Definizioni», è formulato come segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

51) “ingrediente”: un ingrediente quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del [regolamento n. 1169/2011] o, per i prodotti diversi dagli alimenti, ogni sostanza o prodotto utilizzati nella produzione o preparazione di prodotti che siano ancora presenti nel prodotto finito, anche in forma alterata;

(...)

61) “additivo alimentare”: un additivo alimentare quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del [regolamento n. 1333/2008];

(...)

65) “coadiuvante tecnologico”: un coadiuvante tecnologico quale definito dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del [regolamento n. 1333/2008] per gli alimenti e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1831/2003 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU 2003, L 268, pag. 29),] per i mangimi;

(...)

71) “prodotti non trasformati”: prodotti non trasformati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del [regolamento n. 852/2004], indipendentemente dalle operazioni di imballaggio o etichettatura;
72) “prodotti trasformati”: prodotti trasformati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del [regolamento n. 852/2004], indipendentemente dalle operazioni di imballaggio o etichettatura;
73) “trasformazione”: trattamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del [regolamento n. 852/2004]; ciò include l’utilizzo delle sostanze di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento, ma non le operazioni di imballaggio o di etichettatura;

74) “integrità dei prodotti biologici o in conversione”: il fatto che il prodotto non presenta una non conformità che:
a) comprometta, in qualsiasi fase della produzione, della preparazione e della distribuzione, le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto; o
b) sia ripetitiva o intenzionale;
(...)».

11 Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 2018/848, intitolato «Principi generali»:
«La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile che si basa sui seguenti principi generali:
(...)».

d) produrre un’ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli e dell’acquacoltura di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali;
e) garantire l’integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione di alimenti e mangimi;
(...)».

12 L’articolo 7 del regolamento 2018/848, intitolato «Principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici», prevede quanto segue:

«La produzione di alimenti biologici trasformati si basa, in particolare, sui seguenti principi specifici:

a) produrre alimenti biologici a partire da ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica;
b) limitare l’uso di additivi alimentari, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e coadiuvanti tecnologici, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;
c) non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;
(...)».

13 L’articolo 15 di detto regolamento, intitolato «Norme di produzione per alghe e animali di acquacoltura», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Gli operatori che producono alghe e animali di acquacoltura si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte III (...)».

14 L’articolo 16 di detto regolamento, rubricato «Norme di produzione per alimenti trasformati», così dispone:

«1. Gli operatori che producono alimenti trasformati si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte IV, e agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

(...)».

3. La Commissione [europea] può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le tecniche autorizzate nella trasformazione di alimenti

(...)».

15 L’articolo 24 del medesimo regolamento, intitolato «Autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati per l’uso nella produzione biologica», è così formulato:

«1. La Commissione può autorizzare l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica, includendo i prodotti e le sostanze autorizzati in elenchi ristretti per i seguenti scopi:

a) come sostanze attive da utilizzare in prodotti fitosanitari;
b) come concimi, ammendanti e nutrienti;
c) come materie prime per mangimi non biologiche (...) o come materie prime per mangimi (...);
d) come additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici;
e) come prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche “raceway” (...);

f) come prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale (...);

g) come prodotti per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio.

2. Oltre ai prodotti e alle sostanze autorizzati in conformità del paragrafo 1, la Commissione può autorizzare l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione di alimenti biologici trasformati e di lieviti impiegati come alimenti o come mangimi, includendo i prodotti e le sostanze autorizzati in elenchi ristretti per i seguenti scopi:

a) come additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici;

- b) come ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati;
- c) come coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito.
- (...)
4. L'autorizzazione all'utilizzo dei prodotti e delle sostanze di cui al paragrafo 2 nella produzione di alimenti biologici trasformati o per la produzione di lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi è soggetta ai principi stabiliti nel capo II e ai seguenti criteri, da considerarsi nel loro complesso:
- a) non sono disponibili prodotti o sostanze alternativi autorizzati conformemente al presente articolo o tecniche alternative conformi al presente regolamento;
- b) sarebbe impossibile produrre o conservare gli alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa dell'Unione senza ricorrere a tali prodotti e sostanze;
- c) i prodotti e le sostanze in questione devono trovarsi in natura e possono aver subito soltanto processi meccanici, fisici, biologici, enzimatici o microbici, salvo nei casi in cui i prodotti o le sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti;
- d) l'ingrediente biologico non è disponibile in quantità sufficiente.
- (...)
9. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'autorizzazione o alla revoca dell'autorizzazione, in conformità dei paragrafi 1 e 2, dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare; tali atti di esecuzione stabiliscono le procedure da seguire per l'autorizzazione e gli elenchi di prodotti e sostanze e, se del caso, la loro descrizione, i requisiti di composizione e le condizioni per l'uso.
- (...).
- 16 L'allegato II, parte III, punto 2.2.1, del regolamento 2018/848 menziona:
- «La raccolta di alghe selvatiche e di parti di esse è considerata produzione biologica a condizione che:
- le aree di coltura risultino idonee sotto il profilo della salubrità e siano di stato ecologico elevato, quale definito dalla direttiva 2000/60/CE, o siano di qualità equivalente:
- a quella delle zone di produzione classificate come A e B a norma del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (...), fino al 13 dicembre 2019, o
 - a quella delle corrispondenti zone di classificazione definite negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in conformità dell'articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/625, a decorrere dal 14 dicembre 2019;
- la raccolta non comprometta in modo significativo l'equilibrio dell'ecosistema naturale o la conservazione delle specie nella zona di raccolta».
- 17 Ai sensi dell'allegato II, parte IV, punto 2, del regolamento 2018/848:
- «Requisiti dettagliati per la produzione di alimenti trasformati
- (...)
- 2.2. Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti
- 2.2.1. Solo gli additivi, i coadiuvanti tecnologici e gli ingredienti agricoli non biologici autorizzati a norma dell'articolo 24 o dell'articolo 25 per l'uso nella produzione biologica e i prodotti e le sostanze cui si fa riferimento al punto 2.2.2 possono essere utilizzati nella trasformazione di alimenti (...).
- 2.2.2. Nel settore della trasformazione degli alimenti, possono essere utilizzati i prodotti e le sostanze seguenti:
- (...)
- f) le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e i micronutrienti, a condizione che:
- i) il loro impiego negli alimenti per il consumo normale sia “direttamente previsto per legge”, cioè direttamente previsto da disposizioni del diritto dell'Unione o da disposizioni del diritto nazionale compatibili con il diritto dell'Unione, con la conseguenza che gli alimenti non possano essere immessi sul mercato come alimenti per il consumo normale se tali sostanze minerali, vitamine, aminoacidi o micronutrienti non sono stati aggiunti; o
- ii) per quanto concerne gli alimenti immessi sul mercato come alimenti dotati di caratteristiche o effetti particolari in relazione alla salute o all'alimentazione o in relazione alle esigenze di gruppi specifici di consumatori:
- nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (...), il loro impiego sia autorizzato da detto regolamento e dagli atti adottati sulla base del suo articolo 11, paragrafo 1, per i prodotti in questione, oppure
 - nei prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE della Commissione (...), il loro impiego sia autorizzato da detta direttiva».

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165

18 L'articolo 7, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (GU 2021, L 253, pag. 13), così dispone:

«Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del [regolamento 2018/848], soltanto gli ingredienti agricoli non biologici

elencati nell'allegato V, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione».

19 L'allegato V, parte B, di tale regolamento di esecuzione, intitolato «Ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del [regolamento 2018/848]», contiene una tabella in cui figurano, in particolare, le due voci seguenti:

«Alga arame (*Eisenia bicyclis*), non trasformata nonché prodotti della prima fase di trasformazione direttamente correlati a tale alga.

Alga hijiki (*Hizikia fusiforme*), non trasformata nonché prodotti della prima fase di trasformazione direttamente correlati a tale alga».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

20 La Lima, una società di diritto belga, commercializza due bevande, etichettate come biologiche, a base di riso e di avena, di cui un ingrediente caratteristico è l'alga *Lithothamnium calcareum*, risultante da una raccolta di alghe selvatiche certificata biologica.

21 Il 13 aprile 2023, dopo aver constatato in particolare che l'etichettatura e le schede tecniche di tali bevande mettevano in evidenza la dicitura «ricco di calcio», un organismo di controllo ha adottato una decisione di certificazione contenente un avvertimento nei confronti di tale società in quanto dette bevande erano etichettate e commercializzate come prodotti biologici, mentre si trattava di prodotti non conformi.

22 Nella motivazione di tale decisione, l'organismo di controllo ha indicato che l'aggiunta di residui, ricchi di calcio, di alghe morte costituiva un arricchimento di prodotti biologici contrario all'allegato II, parte IV, punto 2.2, del regolamento 2018/848. A tal riguardo, esso ha ritenuto che occorresse distinguere, da un lato, le alghe fresche, prodotto agricolo la cui raccolta e trasformazione danno luogo a un prodotto che può essere certificato biologico, e, dall'altro, lo scheletro di calcio derivante dalla calcificazione di alghe morte.

23 Il 26 maggio 2023, la Lima ha proposto un ricorso amministrativo avverso detta decisione dinanzi al Ministero dell'Agricoltura e della Pesca dell'Autorità fiamminga.

24 Con decisione del 18 dicembre 2023, tale Ministero ha ritenuto che la polvere ottenuta a partire da sedimenti puliti, essiccati e tritati dell'alga *Lithothamnium calcareum* costituisse un «minerale» e che tale polvere non potesse essere utilizzata nella trasformazione degli alimenti biologici di cui trattasi, dal momento che il suo uso non è «direttamente previsto per legge», ai sensi dell'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), i), del regolamento 2018/848. Pertanto, detto Ministero ha mantenuto la misura di avvertimento nei confronti della Lima e ha ordinato che l'aggiunta a bevande vegetali biologiche di detta polvere, certificata come biologica o meno, cessi al più tardi il 1° gennaio 2024.

25 Il 15 gennaio 2024, la Lima ha proposto un ricorso diretto all'annullamento di tale decisione dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, Belgio), giudice del rinvio.

26 Tale giudice espone che, secondo il punto 12 del documento intitolato «*Frequently asked questions on organic rules*» («Domande frequenti sulle norme biologiche»), pubblicato dalla Commissione il 30 novembre 2023, la funzione principale del *Lithothamnium calcareum* negli alimenti trasformati è l'aggiunta di calcio e il suo principale componente è il carbonato di calcio, che è un minerale, il cui utilizzo nella produzione biologica richiede un'autorizzazione conformemente all'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, del regolamento 2018/848.

27 Esso sottolinea che le parti nel procedimento principale sono in disaccordo, in particolare, sulle conseguenze da trarre dalla sentenza del 29 aprile 2021, Natumi (C-815/19; in prosieguo: la «sentenza Natumi», EU:C:2021:336), nella quale la Corte ha dichiarato che una polvere ottenuta a partire da sedimenti dell'alga *Lithothamnium calcareum* puliti, essiccati e macinati, come ingrediente non biologico di origine agricola, non poteva essere utilizzata nella trasformazione di alimenti biologici, quali bevande biologiche a base di riso e di soia, ai fini del loro arricchimento in calcio.

28 A tal riguardo, il giudice del rinvio si chiede se la preoccupazione di evitare l'elusione delle norme rigorose relative all'aggiunta di prodotti e sostanze come i minerali nella produzione di alimenti biologici, che risulterebbe dai punti 69 e 70 di tale sentenza, sia ancora pertinente per quanto riguarda l'alga *Lithothamnium calcareum* certificata biologica.

29 Inoltre, tale giudice osserva che detta sentenza verteva sull'interpretazione di una normativa che non è più in vigore e che differiva sotto taluni aspetti dal regolamento 2018/848.

30 Pertanto, detto giudice si chiede se il regolamento 2018/848 consenta l'utilizzo, nella trasformazione di alimenti biologici, della polvere certificata biologica ottenuta da sedimenti puliti, tritati ed essiccati dell'alga *Lithothamnium calcareum* come ingrediente proveniente dall'agricoltura biologica o se, indipendentemente dal carattere biologico o meno di tale ingrediente, occorra applicare le rigorose norme di autorizzazione relative ai minerali di cui all'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), di tale regolamento.

31 In tali circostanze, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se [i punti] 2.2.1 e 2.2.2 della parte IV [dell']allegato II [del] regolamento [2018/848] in combinato disposto con l'articolo 7, [lettere] b) e c), [di tale] regolamento (...) debbano essere interpretati nel senso che la polvere certificata biologica ottenuta dai sedimenti puliti, macinati ed essiccati dell'alga *Lithothamnium calcareum*, che è per natura ricca di carbonato

di calcio, nella trasformazione di alimenti biologici per il consumo normale rientra nel punto 2.2.2, lettera f), punto i), della parte IV dell'allegato II [di detto] regolamento (...), ed è dunque vietata atteso che l'utilizzo di calcio in alimenti per il consumo normale non è direttamente previsto per legge».

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

32 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte l'11 maggio 2026, la Lima ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, a norma dell'articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.

33 A sostegno di tale istanza, essa fa valere, in sostanza, di essere in disaccordo con alcune delle valutazioni contenute nelle conclusioni dell'avvocato generale. Più precisamente, la Lima sostiene che la polvere ottenuta dall'alga *Lithothamnium calcareum* non può essere qualificata come «additivo alimentare».

34 Ai sensi dell'articolo 83 del regolamento di procedura, la Corte può, in qualsiasi momento, sentito l'avvocato generale, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa deve essere decisa sulla base di un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o tra gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

35 A tale proposito occorre rilevare, da un lato, che né lo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea né il regolamento di procedura prevedono la possibilità, per le parti, di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall'avvocato generale. Inoltre, ai sensi dell'articolo 252, secondo comma, TFUE, l'avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l'avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell'avvocato generale, quali che siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale del procedimento [v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2026, Meta Platforms Ireland (Equo compenso), C-797/23, EU:C:2026:395, punto 25 e giurisprudenza citata].

36 Dall'altro lato, tenuto conto di tutti gli elementi di cui dispone, la Corte si ritiene, in ogni caso, sufficientemente edotta per statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.

37 La Corte, sentito l'avvocato generale, considera pertanto che non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sulla questione pregiudiziale

38 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'allegato II, parte IV, punti 2.2.1 e 2.2.2, del regolamento 2018/848, in combinato disposto con l'articolo 7, lettere b) e c), di quest'ultimo, debba essere interpretato nel senso che la polvere certificata biologica ottenuta da sedimenti puliti, tritati ed essiccati dell'alga *Lithothamnium calcareum* appartenga alla categoria dei «minerali» rientranti nell'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), i), di tale regolamento.

39 Dalla decisione di rinvio emerge che, in caso contrario, il giudice del rinvio si chiede se tale polvere certificata biologica costituisca un «ingrediente proveniente dall'agricoltura biologica», ai sensi dell'articolo 7, lettera a), del regolamento 2018/848, il cui utilizzo nella trasformazione di alimenti biologici di consumo corrente ai fini del loro arricchimento in calcio non è vietato.

40 Di conseguenza, occorre riformulare la questione sollevata come diretta a stabilire se l'allegato II, parte IV, punti 2.2.1 e 2.2.2, del regolamento 2018/848, in combinato disposto con l'articolo 7, lettere da a) a c), di quest'ultimo, debba essere interpretato nel senso che la polvere certificata biologica ottenuta da sedimenti puliti, tritati ed essiccati dell'alga *Lithothamnium calcareum*, utilizzata nella trasformazione di alimenti biologici di consumo corrente ai fini del loro arricchimento in calcio, appartiene alla categoria dei «minerali» rientranti nell'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), i), di tale regolamento o se essa costituisca un «ingrediente proveniente dall'agricoltura biologica», ai sensi dell'articolo 7, lettera a), di quest'ultimo, il cui utilizzo nella trasformazione di alimenti biologici di consumo corrente ai fini del loro arricchimento in calcio non è vietato.

41 Secondo una giurisprudenza costante, nell'interpretare una disposizione del diritto dell'Unione si deve tener conto del tenore letterale di quest'ultima, del contesto nel quale essa s'inscrive e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 1° agosto 2025, Alace e Canpelli, C-758/24 e C-759/24, EU:C:2025:591, punto 91).

42 Sempre per giurisprudenza costante, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell'Unione non fornisce alcuna definizione e non rinvia al diritto degli Stati membri, va operata conformemente al loro significato abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenza del 16 luglio 2026, Knocknamona e Massey, C-27/25 e C-356/25, EU:C:2026:596, punto 40 e giurisprudenza citata).

43 Occorre ricordare che, conformemente all'articolo 16 del regolamento 2018/848, gli operatori che producono alimenti trasformati rispettano, in particolare, le norme dettagliate di produzione di cui, segnatamente, all'allegato II, parte IV, di tale regolamento.



44 Più specificamente, l'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), i), del regolamento 2018/848 subordina l'uso di minerali nella trasformazione di alimenti biologici di consumo corrente, come le bevande vegetali di cui trattasi nel procedimento principale, alla condizione che il loro impiego sia «direttamente previsto per legge».

45 A tal riguardo, occorre rilevare che né tale disposizione, né il regolamento 2018/848 nel suo complesso definiscono la nozione di «minerali». Tuttavia, secondo il suo significato abituale, tale nozione si riferisce a elementi o composti chimici che non hanno carattere organico.

46 Nel caso di specie, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che la polvere certificata biologica ottenuta da sedimenti puliti, tritati ed essiccati dell'alga *Lithothamnium calcareum*, naturalmente ricco di carbonato di calcio, comprende una componente organica. Essa non costituisce quindi un minerale.

47 Di conseguenza, la categoria dei «minerali» di cui all'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), i), del regolamento 2018/848 deve essere intesa nel senso che essa non comprende la polvere certificata biologica ottenuta da sedimenti puliti, tritati ed essiccati dell'alga *Lithothamnium calcareum*.

48 Tale constatazione è coerente con la sentenza Natumi, al punto 47 della quale la Corte ha dichiarato, nella vigenza del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU 2007, L 189, pag. 1), e del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU 2008, L 250, pag. 1), che l'alga *Lithothamnium calcareum* non può, *prima facie*, essere considerata un minerale.

49 Occorre inoltre stabilire se la nozione di «ingrediente proveniente dall'agricoltura biologica» di cui all'articolo 7, lettera a), del regolamento 2018/848 debba essere interpretata nel senso che essa comprende la polvere certificata biologica ottenuta da sedimenti puliti, tritati ed essiccati dell'alga *Lithothamnium calcareum*.

50 L'articolo 7, lettera a), del regolamento 2018/848 prevede che la produzione di alimenti biologici trasformati si basi sul principio secondo cui gli alimenti biologici devono essere prodotti a partire da ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica.

51 Occorre rilevare che né tale disposizione né il regolamento 2018/848 nel suo insieme definiscono la nozione di «ingrediente proveniente dall'agricoltura biologica».

52 Tuttavia, occorre osservare, in primo luogo, che l'articolo 3, punto 51, di tale regolamento definisce, per quanto riguarda i prodotti diversi dagli alimenti, la nozione di «ingrediente» come «ogni sostanza o prodotto utilizzati nella produzione o preparazione di prodotti che siano ancora presenti nel prodotto finito, anche in forma alterata». Per quanto riguarda gli alimenti, tale disposizione rinvia alla definizione della nozione di «ingrediente» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1169/2011, la quale è formulata in termini simili ma precisa, inoltre, da un lato, che sono inclusi tra qualsiasi sostanza o prodotto, gli aromi, gli additivi alimentari e gli enzimi alimentari e, dall'altro, che i residui non sono considerati ingredienti.

53 Tali disposizioni non introducono alcuna differenza in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto di cui trattasi, quali la sua composizione chimica, la finalità del suo utilizzo, come la realizzazione di un apporto nutrizionale, o il momento del suo utilizzo, come la fase di trasformazione di un alimento.

54 Pertanto, non è pertinente al riguardo la circostanza, rilevata dal giudice del rinvio, che l'alga *Lithothamnium calcareum* sia naturalmente ricca di carbonato di calcio e che quest'ultimo costituisca un sale minerale figurante nell'elenco dei minerali elencati nell'allegato I del regolamento n. 1925/2006, relativo all'aggiunta agli alimenti di vitamine, minerali e di talune altre sostanze.

55 Di conseguenza, la nozione di «ingrediente», ai sensi del regolamento 2018/848, deve essere interpretata nel senso che essa può comprendere una polvere certificata biologica ottenuta da sedimenti puliti, tritati ed essiccati dell'alga *Lithothamnium calcareum*.

56 In secondo luogo, occorre osservare che, conformemente al suo articolo 2, paragrafo 1, il regolamento 2018/848 si applica ai prodotti agricoli vivi o non trasformati, ai prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione umana, ai mangimi, nonché a taluni altri prodotti strettamente legati all'agricoltura, elencati nell'allegato I di tale regolamento.

57 In particolare, la produzione di alghe è disciplinata dall'articolo 15 del regolamento 2018/848, in forza del quale gli operatori che producono alghe si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui, segnatamente, all'allegato II, parte III, del medesimo regolamento.

58 Il punto 2.2.1 di tale allegato II, parte III, menziona espressamente la «raccolta di alghe selvatiche e di parti di esse». Pertanto, lo scheletro dell'alga selvatica *Lithothamnium calcareum* non può, nell'ambito del regolamento 2018/848, essere distinto da tale alga.

59 A seconda che l'essiccazione dei sedimenti composti da tale scheletro comporti o meno una «modificazione sostanziale» di questi ultimi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento n. 852/2004, al quale rinvia l'articolo 3, punto 73, del regolamento 2018/848, la polvere certificata biologica ottenuta a seguito della pulizia, della frantumazione e dell'essiccazione di tali sedimenti deve essere considerata come facente parte o dei «prodotti agricoli vivi o non trasformati» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2018/848, o dei «prodotti agricoli

trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti», di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

60 Occorre peraltro sottolineare che, da un lato, le alghe fanno parte degli «ingredienti agricoli non biologici» elencati nell'allegato V, parte B, del regolamento di esecuzione 2021/1165, che possono essere aggiunti agli alimenti in forza dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento 2018/848. Dall'altro lato, al punto 42 della sentenza Natumi, la Corte ha dichiarato che una polvere ottenuta a partire dai sedimenti dell'alga *Lithothamnium calcareum*, puliti, essiccati e macinati, doveva essere considerata un «ingrediente agricolo», nella fattispecie non biologico.

61 Alla luce di quanto precede, la nozione di «ingrediente proveniente dall'agricoltura biologica», ai sensi dell'articolo 7, lettera a), del regolamento 2018/848, deve essere interpretata nel senso che essa comprende la polvere certificata biologica ottenuta a partire da sedimenti puliti, tritati ed essiccati dell'alga *Lithothamnium calcareum*.

62 Tale interpretazione è corroborata dal contesto in cui si inseriscono le disposizioni di cui trattasi.

63 Occorre ricordare, a tale riguardo, che i principi specifici applicabili alla trasformazione degli alimenti biologici sono stabiliti all'articolo 7 del regolamento 2018/848. Tale articolo 7, lettera a), sancisce il principio secondo cui gli alimenti biologici devono essere prodotti a partire da ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica e detto articolo 7, lettere b) e c), stabilisce che occorre, da un lato, limitare l'uso di determinati prodotti e sostanze affinché vi si ricorra il meno possibile e solo quando vi sia una necessità tecnologica essenziale o per fini nutrizionali specifici e, dall'altro, escludere le sostanze e i metodi di trasformazione che possono indurre in errore quanto alla vera natura del prodotto.

64 A tal riguardo, occorre constatare che l'utilizzo di un ingrediente proveniente dall'agricoltura biologica, quale la polvere certificata biologica ottenuta a partire da sedimenti puliti, tritati ed essiccati dell'alga *Lithothamnium calcareum*, nella trasformazione di alimenti biologici di consumo corrente ai fini del loro arricchimento in calcio, non contraddice i principi enunciati all'articolo 7, lettere b) e c), del regolamento 2018/848.

65 In primo luogo, l'articolo 7, lettera b), del regolamento 2018/848, che enuncia i prodotti e le sostanze di cui occorre limitare l'uso nella trasformazione degli alimenti biologici, riguarda solo gli additivi alimentari, gli ingredienti non biologici aventi funzioni principalmente tecnologiche o sensoriali, nonché i micronutrienti e i coadiuvanti tecnologici.

66 A tale riguardo, occorre rilevare che il regolamento 2018/848 non definisce la nozione di «micronutrienti». Tuttavia, l'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), di tale regolamento menziona i micronutrienti come categoria distinta dai minerali. Pertanto, la polvere certificata biologica dell'alga *Lithothamnium calcareum*, utilizzata nella trasformazione di alimenti biologici di consumo corrente ai fini del loro arricchimento in calcio, non costituisce un «micronutriente» ai sensi dell'articolo 7, lettera b), del regolamento 2018/848.

67 Inoltre, l'articolo 3, punti 61 e 65, del regolamento 2018/848 rinvia per la definizione delle nozioni di «additivo alimentare» e di «coadiuvante tecnologico», rispettivamente, all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 1333/2008. Queste ultime disposizioni menzionano, tra gli elementi costitutivi di tali nozioni, il loro utilizzo intenzionale a fini tecnologici.

68 Infatti, l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1333/2008 prevede che un alimento utilizzato in ragione delle sue proprietà nutritive, pur avendo un effetto colorante secondario, non è considerato additivo alimentare. Analogamente, dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), ii), di tale regolamento risulta che l'uso di coadiuvanti tecnologici risponde a una funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione.

69 Ne consegue che un ingrediente non può essere considerato «additivo alimentare» o «coadiuvante tecnologico» quando è utilizzato per il solo scopo nutrizionale.

70 Nel caso di specie, da un lato, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta che la polvere certificata biologica di cui trattasi nel procedimento principale sia utilizzata per uno scopo diverso da quello nutrizionale, ossia quello di un arricchimento in calcio e, dall'altro, come indicato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, l'unico utilizzo noto della polvere ottenuta a partire dall'alga *Lithothamnium calcareum* nell'industria alimentare consiste nel servire da fonte di calcio e magnesio, come ingrediente alimentare o come integratore alimentare.

71 Ne consegue che le nozioni di «additivo alimentare» e di «coadiuvante tecnologico» menzionate all'articolo 7, lettera b), del regolamento 2018/848 devono essere interpretate nel senso che esse non riguardano la polvere certificata biologica dell'alga *Lithothamnium calcareum*, utilizzata nella trasformazione di alimenti biologici di consumo corrente a fini nutrizionali, per il loro arricchimento in calcio.

72 Di conseguenza, un ingrediente agricolo biologico come la polvere certificata biologica ottenuta da sedimenti puliti, tritati ed essiccati dell'alga *Lithothamnium calcareum*, utilizzato nella trasformazione di alimenti biologici ai fini del loro arricchimento in calcio, non è soggetto alle restrizioni derivanti dall'articolo 7, lettera b), del regolamento 2018/848.

73 Inoltre, la polvere certificata biologica di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell'ambito di applicazione dell'allegato II, parte IV, punto 2.2.1, del regolamento 2018/848, menzionato dal giudice del rinvio e relativo agli additivi alimentari, ai coadiuvanti tecnologici e agli ingredienti agricoli non biologici autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 24 di tale regolamento.

74 In secondo luogo, l'uso di un ingrediente agricolo biologico, come la polvere certificata biologica ottenuta a partire da sedimenti puliti, tritati ed essiccati dell'alga *Lithothamnium calcareum*, nella trasformazione di alimenti biologici di consumo corrente ai fini del loro arricchimento in calcio, non viola neppure il principio enunciato all'articolo 7, lettera c), del regolamento 2018/848, vale a dire l'esclusione delle sostanze e dei metodi di trasformazione che possono trarre in

inganno quanto alla vera natura del prodotto.

75 È vero che l'uso, quale fonte di minerali, di ingredienti agricoli non biologici nella produzione di un prodotto etichettato e immesso sul mercato come biologico può, al pari dell'aggiunta di sali minerali, trarre in inganno il consumatore quanto alla natura degli ingredienti di tale prodotto, lasciandogli credere che essi provengano tutti dall'agricoltura biologica, o quanto all'origine dei minerali contenuti in detto prodotto, lasciandogli credere che essi provengano da ingredienti agricoli biologici.

76 Tuttavia, lo stesso non vale per l'utilizzo di un ingrediente proveniente dall'agricoltura biologica naturalmente ricco di minerali, nella fattispecie in calcio, il quale non genera alcuna ambiguità quanto alla natura degli ingredienti del prodotto di cui trattasi o quanto all'origine dei minerali contenuti in tale prodotto.

77 Occorre peraltro sottolineare che, ai punti 69 e 70 della sentenza Natumi, la Corte ha dichiarato, in sostanza, che non può essere accolta un'interpretazione della normativa applicabile tale da rendere inoperanti le norme rigorose relative all'aggiunta di taluni prodotti e sostanze, quali i minerali, nella produzione di alimenti biologici, stabilite da tale normativa.

78 Ciò premesso, occorre rilevare che, da un lato, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte, contrariamente a quella che ha dato luogo a tale sentenza, su una polvere certificata biologica e che, dall'altro, il sistema istituito dal regolamento 2018/848 non coincide con quello risultante dai regolamenti nn. 834/2007 e 889/2008, analizzato in detta sentenza. Infatti, come constatato, in sostanza, dalla Corte al punto 71 della sentenza Natumi, il regolamento 2018/848 si inserisce nell'ambito di un'evoluzione in materia di alimentazione biologica, diretta a limitare l'aggiunta di elementi non biologici negli alimenti.

79 Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi nella presente causa, occorre ricordare che il considerando 51 del regolamento 2018/848 enuncia, in particolare, che i prodotti biologici trasformati dovrebbero essere ottenuti mediante metodi di trasformazione che garantiscano la persistenza delle caratteristiche e delle qualità biologiche dei prodotti.

80 Inoltre, la produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile che mira, conformemente all'articolo 5, lettera d), del regolamento 2018/848, a produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli e dell'acquacoltura di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l'ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali, nonché, conformemente all'articolo 5, lettera e), di tale regolamento, a garantire l'integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione di alimenti e mangimi.

81 I principi specifici applicabili alla trasformazione degli alimenti biologici stabiliti all'articolo 7, lettere b) e c), del regolamento 2018/848 contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo di produzione di un'ampia varietà di alimenti e di altri prodotti agricoli e dell'acquacoltura di elevata qualità nonché dell'obiettivo di integrità della produzione biologica, enunciati all'articolo 5, lettere d) ed e), di tale regolamento.

82 A tale riguardo, dal punto 64 della presente sentenza risulta che l'utilizzo di un ingrediente agricolo biologico, quale la polvere certificata biologica ottenuta da sedimenti puliti, tritati ed essiccati dell'alga *Lithothamnium calcareum*, nella trasformazione di alimenti biologici di consumo corrente ai fini del loro arricchimento in calcio, non contraddice tali principi. Un siffatto utilizzo non viola quindi gli obiettivi perseguiti dal regolamento 2018/848.

83 Peraltro, occorre osservare che, se le bevande vegetali ricche in calcio non potessero in alcun caso essere etichettate e immesse sul mercato come prodotti biologici, i produttori di tali bevande sarebbero incoraggiati a utilizzare ingredienti agricoli non biologici, o addirittura ingredienti non agricoli, il che sarebbe in contrasto con l'obiettivo di produzione di una ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli e dell'acquacoltura di elevata qualità nonché con l'obiettivo di integrità della produzione biologica.

84 Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'allegato II, parte IV, punti 2.2.1 e 2.2.2, del regolamento 2018/848, in combinato disposto con l'articolo 7, lettere da a) a c), di quest'ultimo, deve essere interpretato nel senso che la polvere certificata biologica ottenuta da sedimenti puliti, tritati ed essiccati dell'alga *Lithothamnium calcareum* non appartiene alla categoria dei «minerali» di cui all'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), i), di tale regolamento, ma costituisce un «ingrediente proveniente dall'agricoltura biologica», ai sensi dell'articolo 7, lettera a), di quest'ultimo, il cui utilizzo nella trasformazione di alimenti biologici di consumo corrente ai fini del loro arricchimento in calcio non è vietato.

Sulle spese

85 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L'allegato II, parte IV, punti 2.2.1 e 2.2.2, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 7, lettere da a) a c), del regolamento 2018/848,



dev'essere interpretato nel senso che:

la polvere certificata biologica ottenuta da sedimenti puliti, tritati ed essiccati dell'alga *Lithothamnium calcareum* non appartiene alla categoria dei «minerali» di cui all'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), i), di tale regolamento, ma costituisce un «ingrediente proveniente dall'agricoltura biologica», ai sensi dell'articolo 7, lettera a), di quest'ultimo, il cui utilizzo nella trasformazione di alimenti biologici di consumo corrente ai fini del loro arricchimento in calcio non è vietato.

(Omissis)

